



*16330*

# **Regolamento per la disciplina dell'uso delle armi e dei presidi per la difesa personale**

Testo vigente approvato in ultimo con Delibera di Consiglio Comunale n.

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI: NUMERO E TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE**

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione

Art. 3 Dotazione in sperimentazione di armi ad impulsi elettrici

Art. 4 Numero delle armi in dotazione

### **TITOLO II**

#### **MODALITA' DI PORTO DELL'ARMA**

Art. 5 Assegnazione dell'arma

Art. 6 Modalità di porto dell'arma

Art. 7 Servizi di collegamento e rappresentanza

Art. 8 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

### **TITOLO III**

#### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

Art. 9 Prelevamento e deposito dell'arma

Art. 10 Doveri dell'assegnatario

Art. 11 Consegnatario e Delegato delle armi di riserva

Art. 12 Doveri del consegnatario dell'armeria

Art. 13 Accesso al deposito temporaneo

### **TITOLO IV**

#### **FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Art. 14 Aggiornamento e addestramento

Art. 15 Addestramento al tiro

### **TITOLO V**

#### **PRESIDI PER LA DIFESA PERSONALE DIVERSI DALLE ARMI**

Art. 16 Altri presidi per la difesa personale in dotazione

### **TITOLO VI**

#### **GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

Art. 17 Rinvio

Art. 18 Entrata in vigore

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI: NUMERO E TIPO DI ARMI IN DOTAZIONE**

#### **Art. 1**

##### **Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con le armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n. 65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

I servizi prestati con armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

L'armamento in dotazione agli addetti ai servizi di Polizia Locale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e proporzionato alle esigenze dei servizi prestati.

#### **Art. 2**

##### **Tipo delle armi in dotazione**

L'arma da fuoco in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, è la pistola in funzionamento semiautomatica Beretta FS in calibro 9 mm x 21. In alternativa, la Tanfoglio Force Carry R, sempre in calibro 9 x 21.

#### **Art. 3**

##### **Dotazione in sperimentazione di armi ad impulsi elettrici**

Nel rispetto delle linee generali adottate in materia di formazione del personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, come previsto ex art. 19 del D.L 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni nella Legge del 01.12.2018 n. 132 e fatto salvo altro atto necessario specifico, saranno dotati di armi comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via sperimentale, per il periodo di 6 mesi, N. 2 unità di personale munito della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza fra gli appartenenti al Corpo e Servizi di Polizia Locale.

La sperimentazione di cui al paragrafo precedente, dovrà essere effettuata previo periodo di adeguato addestramento del personale interessato nonché d'intesa con le aziende sanitarie competenti per territorio.

Al termine del periodo di sperimentazione, con apposito atto eventualmente integrativo, le armi comuni ad impulsi elettrici positivamente sperimentati, saranno assegnati in dotazione effettiva di reparto.

**Art. 4**  
**Numero delle armi in dotazione**

Il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale con il relativo munizionamento corrisponde al numero degli appartenenti al Corpo stesso in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in ambiente idoneo dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, ed altri casi di ritiro dell'arma previsti dalla normativa vigente.

Il Comandante Dirigente denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del R.D. 1931/773 (T.U.L.P.S.), le armi acquistate per la dotazione, e comunica poi al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

**TITOLO II**  
**MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

**Art. 5**  
**Assegnazione dell'arma**

- 1) L'arma di servizio è assegnata agli appartenenti al Corpo
  - a) cui è stata conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza da parte del Prefetto;
  - b) che siano in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge attestati dall'apposita certificazione medica, da esibire al momento dell'assunzione in ruolo, rilasciata in osservanza delle disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998;
  - c) che abbiano superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.
- 2) A tutti gli appartenenti al Corpo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, con provvedimento del Dirigente comunicato al Prefetto e soggetto a revisione periodica, è assegnata l'arma in via continuativa.
- 3) Il provvedimento del Prefetto con il quale viene attribuita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza deve essere indicato sull'apposito tesserino personale di riconoscimento. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il proprio tesserino.
- 4) L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio fino al proprio domicilio e viceversa, ancorché fuori del Comune di appartenenza. In tale caso l'assegnatario deve fare apposita comunicazione di detenzione e porto dell'arma all'autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio.

- 5) Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'uopo richiede l'esibizione, entro un congruo termine, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge. All'esito il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso.

## **Art. 6**

### **Modalità di porto dell'arma**

L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art. 5 del D.M. 4.3.1987, n. 145 e successive modifiche ed integrazioni in tutti i casi di impiego in uniforme.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale che espletano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'addetto al Corpo è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato, ai sensi dell'art. 6, comma I lettera a) del D.M. 4 agosto 1987, n. 145 a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

I dirigenti, i funzionari e il personale che svolge il servizio in ufficio, portano l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

## **Art. 7**

### **Servizi di collegamento e di rappresentanza**

I servizi di collegamento e di rappresentanza, svolti fuori del territorio del Comune da parte degli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza, sono svolti di massima senza l'arma. Tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 145/87 citato, agli appartenenti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

## **Art. 8**

### **Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto di altri Corpi**

I servizi espletati fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Municipale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza arma.

Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, che un contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

Il Dirigente comunica al Prefetto ed a quello territorialmente competente, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

### **TITOLO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

#### **Art. 9 Prelevamento e deposito dell'arma**

L'arma è prelevata presso il consegnatario o suo delegato previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 5, nel registro di carico e scarico delle armi.

L'arma deve essere immediatamente affidata al consegnatario o suo delegato nei seguenti casi:

- 1) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- 2) quando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza;
- 3) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- 4) tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto, o del Comandante anche nei casi di cui all'articolo 5.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza cui l'arma è stata denunciata.

La sede è dotata di un apposito locale per il deposito temporaneo delle armi, realizzato secondo le adeguate norme di sicurezza, all'interno del quale ogni appartenente al Corpo ha in assegnazione uno stipetto blindato volto a custodire l'arma temporaneamente.

#### **Art. 10 Doveri dell'assegnatario**

L'addetto al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate;

- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Dirigente ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 15.

L'appartenente al Corpo di Polizia Municipale al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve altresì:

- 1) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con colleghi che estranei del Corpo;
- 2) evitare di tenere armi cariche negli uffici, tranne che durante i servizi notturni o esposti al pubblico, avendo presente che l'arma è scarica allorché risulti priva di cartuccia nella camera di scoppio e sia in sicura, ancorché con caricatore inserito;
- 3) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona ed in particolare di minori;
- 4) evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;
- 5) segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
- 6) osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
- 7) attenersi costantemente a criteri di prudenza nell'uso delle armi.

#### **Art. 11**

##### **Consegnatario e Delegato delle armi di riserva**

Il Comandante è il consegnatario delle armi di riserva, ed è responsabile della tenuta dell'armamento e munizionamento presente in deposito. Delegato delle armi di riserva è il personale appartenente al Corpo assegnato all'ufficio Segreteria e Affari Generali che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso.

#### **Art. 12**

##### **Doveri del consegnatario**

Il Comandante ed il Delegato delle armi di riserva curano con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni di riserva, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) la effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;

Collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni delle armi e munizioni di riserva.

#### **Art. 13**

## **Accesso al deposito temporaneo**

L'accesso ai locali per il deposito temporaneo delle armi è consentito al Sindaco, all'Assessore Delegato, al Comandante del Corpo, al Delegato ed ai titolari dello stipetto.

## **TITOLO IV FORMAZIONE PROFESSIONALE**

### **Art. 14 Aggiornamento**

Il personale del Corpo di Polizia Municipale è tenuto a partecipare alle attività volte all'aggiornamento ed alla riqualificazione professionale.

La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di tiro a segno od altro è obbligatoria.

Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi il personale che sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fa richiesta e disporre eventualmente la temporanea riconsegna di arma e munizioni, che verranno custodite nel deposito temporaneo delle armi di riserva.

### **Art. 15 Addestramento al tiro**

Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

È facoltà del Comandante disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale.

## **TITOLO V PRESIDI PER LA DIFESA PERSONALE DIVERSI DALLE ARMI**

### **Art 16 Altri Presidi per la Difesa personale in Dotazione**

Per le esigenze operative e di difesa personale gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono dotati dei seguenti presidi in conformità alla normativa vigente:



- a) distanziatore-mazzetta di segnalazione in materiale plastico, gomma o altro materiale sintetico, di peso inferiore a cinquecento grammi e tale da risultare non lesiva della persona;
- b) spray irritante, nelle versioni che non sono classificate come armi proprie dalle competenti autorità e che sia non lesiva rispetto all'uso su persone o animali;
- c) giubbetti corto antiproiettile;
- d) casco protettivo, di colore bianco con Pegaso;
- e) gilet con airbag per servizio motomontato

Gli addetti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza sono tenuti a conseguire la necessaria formazione per quanto concerne l'uso dei presidi tattico difensivi in dotazione, in modo da garantirne la sicurezza personale durante lo svolgimento dei servizi.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 18 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività ed è comunicato al Prefetto ed al Ministero dell'Interno.